

STATUTI

Physioswiss associazione cantonale Ticino

Questo documento sostituisce integralmente la versione del 20.12.2003, in seguito all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria del 16.04.2026 tenutasi a Bioggio.

Nella presente stesura, per praticità ed in ossequio ad una corretta espressione linguistica, l'attribuzione al maschile è stata usata per ambo i sessi.

I. Nome, sede e scopi dell'associazione

Art. 1 Ragione sociale e sede

Con il nome di physioswiss associazione cantonale Ticino, si rappresenta l'associazione cantonale di fisioterapia. Si tratta di un'associazione corporativa e professionale di fisioterapisti riconosciuti in Svizzera che rispetta l'art. 60 del Codice civile svizzero (CCS). Essa è politicamente indipendente e confessionalmente neutra.

La sede dell'associazione si trova presso il proprio segretariato.

È membro dell'associazione Svizzera di fisioterapia physioswiss.

Art. 2 Scopi

¹ Gli scopi dell'associazione sono:

- Proteggere e promuovere l'immagine, i diritti e gli interessi professionali dei suoi membri
- Assumere un ruolo attivo nella formazione, come anche sostenere l'insegnamento e la ricerca in fisioterapia
- Nell'interesse della salute pubblica sostenere le prestazioni di alta qualità per i pazienti
- Rappresentare e favorire gli interessi dei suoi membri e della professione nei confronti delle istanze politiche, delle autorità e di altre organizzazioni

² Per raggiungere questi obiettivi, l'associazione può prendere delle decisioni vincolanti per i membri, preparare dei regolamenti e concludere dei contratti.

II. Affiliazione

Art. 3 Categorie di membri

¹ L'associazione riconosce le seguenti categorie di membri:

- Membri attivi
- Membri attivi in formazione
- Membri passivi
- Membri onorari
- Organizzazioni di fisioterapia

² Solo le persone fisiche possono diventare membri attivi, attivi in formazione, passivi o

onorari.

³ A dipendenza delle categorie di membri, l'associazione può definire differenti quote sociali e prestazioni.

Art. 4 Membri attivi

¹ I membri attivi esercitano la loro attività nell'ambito della fisioterapia come indipendenti o salariati. La loro formazione è conforme alle prescrizioni federali e cantonali.

² I membri attivi sono soggetti alla quota di membro. Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità.

³ Lo status di membro attivo è subordinato all'affiliazione all'associazione svizzera di fisioterapia (physioswiss).

Art. 5 Membri attivi in formazione

¹ Gli studenti che seguono una formazione di base in fisioterapia possono essere ammessi come membri attivi in formazione. La loro formazione deve essere conforme alle prescrizioni federali.

² Con l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie lo status è promosso a membro attivo.

³ I membri attivi in formazione non sono soggetti alla quota di membro. Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità.

⁴ Lo status di membro attivo in formazione è subordinato all'affiliazione all'associazione svizzera di fisioterapia (physioswiss).

Art. 6 Membri passivi

¹ I fisioterapisti che hanno interrotto l'attività professionale possono diventare membri passivi. La modifica dello status avviene solo alla fine dell'anno in cui l'associazione riceve la dichiarazione di cessata attività.

² I membri passivi sono soggetti alla quota di membro. Essi non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

³ Lo status di membro passivo è subordinato all'affiliazione all'associazione svizzera di fisioterapia (physioswiss).

Art. 7 Membri onorari

¹ I membri onorari sono persone che hanno reso all'associazione cantonale dei servizi riconosciuti e degni di questa distinzione.

² Sono nominati dall'assemblea, hanno diritto di voto e di eleggibilità ma non sono soggetti alla quota di membro.

Art. 8 Organizzazioni di fisioterapia

¹ Le organizzazioni di fisioterapia sono delle organizzazioni che soddisfano le condizioni formulate nell'art. 52 dell'Ordinanza del 27.06.1995 sull'assicurazione malattia (Oamal).

² L'iscrizione delle organizzazioni di fisioterapia (persona giuridica) è subordinata all'iscrizione del fisioterapista responsabile (persona fisica con libero esercizio rilasciato dall'autorità cantonale).

³ Entrambi sono soggetti alla rispettiva quota di membro.

⁴ L'adesione dell'organizzazione avviene unicamente per le sedi sul territorio del cantone Ticino.

⁵ Le organizzazioni di fisioterapia non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

⁶ Lo status di organizzazione di fisioterapia è subordinato all'affiliazione all'associazione svizzera di fisioterapia (physioswiss).

Art. 9 Quote sociali

¹ Ad eccezione dei membri onorari e dei membri attivi in formazione, i membri dell'associazione cantonale sono soggetti al pagamento di una quota annua.

² L'assemblea fissa l'ammontare della stessa in funzione del preventivo ed al programma annuale. Eventuali quote straordinarie per progetti specifici sono espressamente deliberate dall'assemblea.

³ Le entrate finanziano gli oneri dell'associazione ed i servizi offerti ai membri.

⁴ Nel caso di mancato pagamento della quota, nonostante i richiami, l'associazione nazionale può procedere all'esclusione del membro da tutte le associazioni. La misura ha effetto immediato.

Art. 10 Acquisizione e perdita della qualità di membro

a) Acquisizione

¹ L'acquisizione dello status di membro avviene tramite l'ammissione alla presente associazione cantonale.

² La richiesta di ammissione avviene in forma scritta ed è subordinata al possesso dei requisiti cantonali e federali.

³ Il comitato dell'associazione cantonale, in seguito al parere favorevole dell'associazione nazionale, esamina le domande di affiliazione e decide in merito.

b) Perdita e sospensione

¹ L'affiliazione ha termine:

1) Per dimissione, al termine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inoltrata all'associazione nazionale o all'associazione cantonale entro il 1° dicembre dell'anno civile.

2) Per decesso o cessazione della persona giuridica.

3) Per esclusione.

² Il comitato è autorizzato a sospendere lo status di membro ed a limitare l'accesso alle prestazioni se l'associato viola gli statuti, il codice deontologico o gli interessi ed i principi dell'associazione.

³ I membri dimissionari o esclusi dall'associazione perdono ogni diritto derivante dallo status di membro. In caso di esclusione gli obblighi permangono fino al termine dell'anno civile.

c) Esclusione

¹ L'esclusione è decisa dal comitato dell'associazione.

² È pronunciata in caso di:

a. Inosservanza del presente statuto.

b. Grave violazione del codice deontologico.

c. Grave violazione di leggi ed ordinanze in materia sanitaria.

d. Condotta disonorevole.

³ Il membro escluso perde immediatamente ogni diritto derivante dallo statuto di membro, anche sul patrimonio sociale. In caso di esclusione, gli obblighi permangono fino alla fine dell'anno civile.

⁴ L'escluso ha facoltà di ricorrere alla commissione per le direttive della professione (BOK) secondo il regolamento del 04.12.1997.

III. Organi

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione cantonale sono:

1. L'assemblea generale
2. Il comitato
3. La commissione deontologica
4. I revisori dei conti

A. Assemblea generale

Art. 12 Assemblea generale ordinaria

¹ L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

² È diretta dal presidente dell'associazione o da un presidente del giorno.

³ L'assemblea è convocata nel primo semestre di ogni anno.

⁴ L'assemblea è composta da tutti i membri aventi diritto di voto.

I membri del comitato hanno diritto di voto.

⁵ Per interessi associativi il comitato può accogliere dei non membri.

Art. 13 Convocazione e diritto di proporre trattande

L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato, per iscritto almeno venti (20) giorni prima della data fissata, con l'indicazione delle trattande figuranti all'ordine del giorno. I membri aventi diritto di voto che desiderano proporre una trattanda o una mozione, devono inoltrare richiesta scritta (secondo modello) al comitato direttivo almeno dieci (10) giorni prima della data fissata. La maggioranza di due terzi (2/3) dei presenti con diritto di voto può accettare l'entrata in materia di una proposta presentata durante lo svolgimento dell'assemblea generale.

Art. 14 Assemblea generale straordinaria

¹ L'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta le esigenze dell'associazione lo richiedano.

² Essa può essere richiesta:

1. Dalla maggioranza semplice dei presenti all'assemblea generale.
2. Da almeno tre (3) membri del comitato.
3. Da un quinto (1/5) degli iscritti all'associazione con motivazione scritta indirizzata al presidente del comitato.

³ L'assemblea straordinaria è convocata dal comitato per iscritto almeno quindici (15) giorni prima della data fissata.

Art. 15 Competenze

Competenze dell'assemblea generale:

1. Eleggere i membri e le cariche del comitato.
2. Eleggere i membri ed i supplenti della commissione deontologica.
3. Eleggere i delegati ed i supplenti.
4. Eleggere i revisori dei conti.
5. Ratificare gli statuti e proporre modifiche.
6. Ratificare gli onorari e le retribuzioni.
7. Approvare i regolamenti e le direttive dell'associazione.
8. Approvare il consuntivo, il rapporto dei revisori e scaricare il comitato.
9. Approvare il programma delle attività ed il preventivo.
10. Approvare e definire le tasse delle categorie di membro.
11. Approvare i rapporti delle commissioni.
12. Decidere della dissoluzione, della liquidazione o della fusione dell'associazione cantonale.
13. Decidere la destinazione del patrimonio sociale.
14. Decidere su tutte le altre tematiche che sono legalmente e statutariamente di competenza dell'assemblea generale o che le vengono sottoposte per decisione del comitato.
15. Proporre i membri onorari.
16. Proporre la sospensione o esclusione di un membro.

Art. 16 Scrutinio, elezioni e votazioni

¹ Le assemblee ordinarie e straordinarie correttamente convocate sono valide qualunque sia il numero di presenti votanti.

² L'assemblea vota per alzata di mano o per iscritto.

³ La maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto può richiedere il voto segreto.

⁴ Le votazioni sugli oggetti all'ordine del giorno richiedono la maggioranza semplice (metà più uno) degli aventi diritto di voto.

⁵ È richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) nei seguenti casi:

1. Per la revoca di una decisione presa in passato.
2. Per la modifica degli statuti.
3. Per la revoca del mandato di un membro del comitato.
4. Per lo scioglimento o la fusione dell'associazione cantonale.
5. Per tutte le modifiche all'ordine del giorno.

B. Comitato

Art. 17 Comitato

¹ Il comitato è l'organo esecutivo di direzione ed orientamento dell'associazione cantonale.

² Esso è composto da un massimo di cinque (5) membri.

³ Può assumere forme diverse:

1. Uno o due (1 o 2) presidenti (co-presidenza).
2. Uno o due (1 o 2) vicepresidenti (co-vicepresidenza).
3. Restanti membri per completare la formazione.

⁴ La maggioranza dei seggi deve essere occupata da fisioterapisti riconosciuti.

⁵ In caso di dimissioni di un membro di comitato il subentrante sarà eletto ad interim, fino a scadenza regolare del mandato.

⁶ I membri ricevono un mandato di quattro (4) anni e sono rieleggibili per un massimo di due (2) ulteriori cicli.

Art. 18 Competenze

Competenze del comitato:

1. Dirigere ed amministrare l'associazione cantonale.
2. Convocare e preparare l'assemblea generale ordinaria.
3. Presentare il programma di attività ed il relativo preventivo.
4. Eseguire le decisioni dell'assemblea generale.
5. Elaborare la politica e la strategia dell'associazione cantonale.
6. Rappresentare l'associazione verso terzi.
7. Sottoscrivere le convenzioni tariffali nazionali.
8. Redigere i regolamenti dell'associazione cantonale.
9. Determinare le condizioni di affiliazione dei membri.
10. Avvalersi del supporto di un legale (avvocato o studio).
11. Selezionare ed ingaggiare il segretariato.
12. Creare e sciogliere gruppi di lavoro e commissioni.
13. Assumere e gestire del personale atto allo svolgimento degli incarichi.
14. Suspendere o escludere membri.
15. Proporre indicazioni in merito alla politica professionale.
16. Svolgere tutte le trattative con i partners e concludere contratti di collaborazione.
17. Trattare ed eseguire tutti gli affari che gli statuti ed i regolamenti non attribuiscono espressamente ad un altro organo.

Art. 19 Organizzazione

- ¹ Il comitato si organizza autonomamente e si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario.
- ² Le sedute sono dirette dal presidente o da un sostituto nominato dal comitato stesso.
- ³ Le decisioni richiedono la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto. Non è permessa l'astensione al voto.
- ⁴ In caso di parità del numero di voti, il voto del presidente è preponderante.

Art. 20 Segretariato

- ¹ Il comitato può istituire un segretariato professionale per lo svolgimento di compiti amministrativi.
- ² Il rappresentante del segretariato prende parte alle sedute di comitato con diritto di proposta e voto consultivo.

Art. 21 Diritto di firma

Il diritto di firma è esercitato congiuntamente da due membri del comitato o del segretariato, di cui uno deve essere il presidente.

C. Commissione deontologica

Art. 22 Commissione deontologica

- ¹ L'associazione si avvale di una commissione deontologica indipendente, operante secondo un regolamento ed una composizione approvati dall'assemblea generale.

² I membri ricevono un mandato di quattro (4) anni e sono rieleggibili per un massimo di due (2) ulteriori cicli.

³ La commissione deontologica è composta da tre (3) membri:

1. Il presidente della commissione deontologica.
2. Due (2) ulteriori membri.

⁴ Possono essere nominati dei supplenti.

D. Organo di revisione dei conti

Art. 23 Revisori dei conti

¹ L'assemblea generale nomina i due (2) revisori.

² Essi restano in carica per un (1) anno.

³ Sono rieleggibili.

⁴ Possono essere esterni all'associazione.

⁵ Essi verificano i conti dell'associazione e presentano un rapporto all'assemblea generale per l'approvazione del consuntivo.

IV. Delegati

Art. 24 Delegati

¹ I delegati rappresentano la volontà dei membri dell'associazione cantonale presso l'associazione Svizzera di fisioterapia (physioswiss).

² Prendono parte all'assemblea dei delegati.

³ Sono votati dall'assemblea cantonale e adottano un mansionario specifico.

⁴ Il numero di rappresentanti è definito dall'assemblea dei delegati.

⁵ I delegati ricevono un mandato di quattro (4) anni e sono rieleggibili per un massimo di due (2) ulteriori cicli.

V. Commissioni e gruppi di progetto

Art. 25 Commissioni e gruppi di progetto

¹ L'associazione può istituire e nominare commissioni o gruppi di lavoro per trattare in modo efficace specifici compiti e tematiche.

² Le commissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti dal comitato e possono svolgere funzioni consultive o esecutive.

³ Le commissioni sono dotate di un mansionario, mentre i gruppi di progetto dispongono di un documento descrittivo specifico del loro mandato.

VI. Giurisdizione dell'associazione

Art. 26 Ambito d'applicazione e fondamenti della giurisdizione dell'associazione

¹ Il membro riconosce e sottostà alla giurisdizione dell'associazione. Questa è esercitata dall'associazione Svizzera, dall'associazione cantonale e dalle relative commissioni deontologiche.

² Nel caso di mancato rispetto degli statuti il membro può essere sanzionato. Il comitato si pronuncia in merito. In caso di mancato pagamento della quota di membro, ai sensi dell'art. 10 lett. c), il comitato ha facoltà di escludere con effetto immediato il membro.

³ In caso di violazione del codice deontologico, il membro può essere sanzionato dalla commissione deontologica cantonale.

⁴ Fanno parte delle sanzioni applicate: l'ammonizione, la multa come pure l'esclusione temporanea o definitiva dall'associazione. Le sanzioni sono proprie dell'associazione e permangono indipendentemente dall'eventuale avvio di una procedura da parte delle autorità.

Art. 27 Regolamenti e normative

L'associazione può adottare regolamenti e normative particolari vincolanti per tutti i membri.

Art. 28 Organo di informazione

L'associazione può dotarsi di un organo di informazione per i suoi membri.

VII. Finanze e responsabilità

Art. 29 Finanze

¹ L'associazione è finanziata tramite:

1. Quote sociali
2. Entrate da servizi o vendite di prodotti
3. Sponsorizzazioni
4. Donazioni
5. Entrate provenienti da fondi

² Le entrate finanziano gli oneri dell'associazione e i servizi offerti ai membri.

Art. 30 Responsabilità

L'associazione risponde verso terzi esclusivamente con il proprio patrimonio, escludendo qualsiasi responsabilità patrimoniale dei singoli membri.

Art. 31 Retribuzioni

Con riserva di ratifica, il comitato propone gli onorari per il lavoro svolto dai propri membri o da terzi.

Art. 32 Esercizio contabile e anno commerciale

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

VIII. Disposizioni finali

Art. 33 Scioglimento, fusione, separazione

¹ La decisione di scioglimento dell'associazione, la fusione con altre istituzioni o la sua separazione dall'associazione Svizzera di fisioterapia, può essere presa unicamente dall'assemblea generale, la quale delibererà per maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei presenti.

² In caso di scioglimento dell'associazione, dopo la sua liquidazione, il patrimonio della medesima, secondo decisione dell'assemblea generale, verrà devoluto ad un'associazione cantonale che persegue obiettivi analoghi, oppure ad un'istituzione di pubblica utilità. È esclusa la ripartizione fra i soci.

³ In caso di scioglimento, gli organi dell'associazione rimangono in funzione fino all'ultima assemblea generale. Il comitato procede alla liquidazione dell'associazione.

Art. 34 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 16.04.2026 tenutasi a Bioggio.

Entrano immediatamente in vigore e sostituiscono integralmente i precedenti del 10.12.2003.